

REGIONE LAZIO**ASSESSORATO AL LAVORO****DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO E DEFINIZIONE DEI SERVIZI SPECIALISTICI DELLA REGIONE LAZIO
ANCHE IN PREVISIONE DEL PIANO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA GIOVANI**

La Regione Lazio, promuove la realizzazione un sistema di servizi specialistici per il lavoro realizzato mediante accreditamento di operatori pubblici e privati ai .

Attraverso la disciplina dell'accREDITamento, la Regione riconosce agli operatori l'idoneità ad erogare sul proprio territorio prestazioni specialistiche con l'obiettivo di favorire e di sostenere l'inserimento nel mercato del lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

I servizi specialistici sono indirizzati a particolari soggetti per i quali la Regione Lazio identifica caratteristiche e bisogni di assistenza puntuali. Tali necessità sono individuate sulla base delle politiche regionali per il lavoro implementate, a loro volta, sulla scia degli attuali cambiamenti del mercato del lavoro e delle indicazioni provenienti dalle istituzioni nazionali e comunitarie. L'accREDITamento specialistico promosso in questa sede, si configura già come lo strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati in seno al Consiglio europeo sul tema della garanzia giovani, e tradotti in pratica dal Governo italiano attraverso gli indirizzi dettati dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" convertito con modificazione dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99.

L'avvio di un piano regionale di attuazione della garanzia per i giovani assicura ai soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, estendibile, in un secondo tempo, così come indicato nella proposta di Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani sino all'età di 29 anni, un'offerta qualitativamente valida di lavoro, la possibilità di proseguire gli studi, un'offerta di apprendistato o di tirocinio, o altra misura di formazione. Tale offerta dovrà essere garantita entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. Gli obiettivi sono perseguiti attraverso la realizzazione del sistema dei servizi per il lavoro nel quale si relazionano in modo efficiente ed efficace le attività dei centri per l'impiego provinciali e le organizzazioni pubbliche e private iscritte nell' Elenco regionale dei "Soggetti accreditati per i servizi specialistici al mercato del lavoro".

All'interno di tale sistema la Regione introduce, in via sperimentale, il "Contratto di collocazione" stipulato dalla persona interessata con il Centro per l'Impiego e con uno dei soggetti accreditati. La sperimentazione del contratto avrà durata triennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e prevede l'erogazione ai giovani dai 15 ai 25 anni di un nuovo profilo di servizi specialistici tra i quali l'inserimento o il reinserimento in un percorso di istruzione o di formazione, l'avvio di iniziativa imprenditoriale, l'accompagnamento finalizzato ad un'esperienza di lavoro all'estero, la proposta di inserimento occupazionale attraverso il contratto di apprendistato.

CAPO I

ACCREDITAMENTO PER I SERVIZI SPECIALISTICI

Articolo 1

Accreditamento e affidamento dei servizi specialistici

1. L'accREDITAMENTO ai servizi specialistici per il lavoro costituisce titolo per operare come soggetto erogatore di tali servizi all'interno del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro. Per servizi specialistici si intendono:
 - a) i servizi di assistenza intensiva alla persona che accede per la prima volta al mercato del lavoro. I suddetti servizi consistono nell'affiancamento della persona da parte di almeno un operatore dotato delle competenze professionali necessarie, per seguirla, informarla, assisterla, consigliarla, continuativamente, impegnandola in una attività a tempo pieno o parziale di ricerca nel mercato del lavoro;
 - b) i servizi di riqualificazione professionale, o di perfezionamento delle qualifiche possedute da giovani inoccupati o disoccupati, specificamente mirati agli *skill shortages* ossia i posti di lavoro permanentemente scoperti per mancanza di manodopera dotata delle competenze richieste rilevati sul territorio, svolti in cooperazione con l'azienda che cerca il personale qualificato, con l'obiettivo dell'assunzione della persona interessata;
 - c) i servizi mirati di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e disabili;
 - d) i servizi di assistenza intensiva per l'avvio di un'iniziativa imprenditoriale;
 - e) avviamento a una esperienza di lavoro temporaneo all'estero;
 - f) servizi per l'inserimento occupazionale attraverso il contratto di apprendistato.
2. Ciascun soggetto interessato a offrire i suddetti servizi può chiedere l'accREDITAMENTO per lo svolgimento di servizi riconducibili a una sola tipologia individuata nel comma 1, oppure a più di una di esse.
3. É istituito l'elenco regionale "Soggetti accREDITATI per i servizi specialistici al mercato del lavoro", nel quale vengono iscritti i soggetti accREDITATI a norma di questo capo.
4. L'accREDITAMENTO disciplinato nel presente atto ha la durata di tre anni, durante i quali la Giunta Regionale, con apposita deliberazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di Lavoro, sentite le parti sociali, definisce le eventuali integrazioni e modificazioni alla presente disciplina.

Articolo 2

Soggetti dell'accREDITAMENTO

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO per i servizi al lavoro, a norma dell'articolo 7, decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni possono richiedere l'accREDITAMENTO per i servizi specialistici i seguenti soggetti:
 - a) soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi delle predette persone giuridiche;
 - b) Le Agenzie private del lavoro, autorizzate a livello nazionale all'attività di somministrazione e intermediazione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 settembre 2007, n. 276;
 - c) le Università e i consorzi universitari;
 - d) le Camere di Commercio e le loro società speciali;
 - e) le Scuole secondarie superiori;
 - f) le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali, delle società di servizi controllate, nonché dei propri patronati;
 - g) le Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, nonché i patronati che a queste fanno riferimento;
 - h) gli Enti Bilaterali;
 - i) la Fondazione Lavoro, istituita dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del decreto legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 articolo 6 comma 2 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso i Consulenti del Lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione.

Articolo 3

Requisiti giuridici e finanziari per l'accREDITAMENTO per i servizi specialistici

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO per i servizi di cui alle lettere a) b) c) d) e) e f) del comma 1 dell'articolo 1, è necessario il possesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 dei requisiti giuridici e finanziari che seguono:
 - a) per quanto riguarda i soggetti di cui all'articolo 2 comma 1, lett. a) e b), acquisizione di un capitale versato non inferiore ai 25.000 euro e, per le cooperative, un patrimonio netto pari ad almeno 25.000 euro;

- b) lo Statuto, ad eccezione degli enti pubblici, delle Università, delle scuole secondarie superiori, deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento;
- c) l'operatore, eccezion fatta per gli enti pubblici, deve essere in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati;
- d) assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- e) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo la legislazione nazionale;
- f) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- g) rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro delle persone disabili;
- h) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e/o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
- j) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza:
 1. assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
 2. assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Articolo 4

Requisiti di competenza e attrezzatura per l'accreditamento

per i servizi di assistenza intensiva e di riqualificazione mirata

1. Ai fini dell'accreditamento per i servizi di cui alle lettere a), b), c), e), ed f) del comma 1 dell'articolo 1, è necessario il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti strutturali che seguono:
 - a) almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio;
 - b) documentata esperienza pluriennale nello svolgimento dei servizi di cui alle lettere a), e b) del comma 1, art. 1;
 - c) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accreditamento in locali:
 1. distinti da quelli di altri soggetti;

2. almeno 1 aula multimediale
 3. conformi alla normativa in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 4. conformi alla normativa in materia di accessibilità per le persone con disabilità; in caso di mancata conformità il soggetto che richiede l'accreditamento è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio:
 - nel territorio comunale in cui è ubicato il locale non conforme;
 - in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo;
 5. attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;
 6. atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
- d) l'apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti, alla accoglienza delle persone, non può essere inferiore a venti ore settimanali;
- e) disponibilità, in ciascuna unità operativa, di:
1. attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;
 2. collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro e al Sistema informativo lavoro regionale;
- f) indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative:
1. degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale,
 2. della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
 3. del responsabile della unità organizzativa;
 4. identificativo con logo, attribuito dalla Regione Lazio.

2. I requisiti richiesti al personale adibito all'espletamento dei servizi specialistici, saranno individuati con successivo atto, sentite le parti sociali.

Articolo 5

Requisiti di competenza e attrezzatura per l'accreditamento per i servizi di assistenza intensiva per iniziative imprenditoriali

1. Ai fini dell'accreditamento per i servizi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, è necessario il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti che seguono:
 - a) almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio;
 - b) documentata esperienza pluriennale (almeno tre anni) nello svolgimento di servizi di cui alla lettera d) del comma 1, art. 1 in particolare per la:

1. ricerca, aggiornamento e formazione di nuovi imprenditori ed assistenza alla definizione del piano di impresa;
 2. assistenza e consulenza di gestione, amministrazione, tecnologia, marketing, finanza;
 3. promozione imprenditoriale ed assistenza alle imprese di nuova costituzione e per la realizzazione di un'attività autonoma;
 4. realizzazione e gestione di incubatori;
 5. informazione, orientamento ed assistenza tecnica nella partecipazione ai programmi ed ai progetti dell'Unione Europea in materia di sviluppo locale e di promozione imprenditoriale;
- c) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accreditamento in locali:
1. distinti da quelli di altri soggetti;
 2. almeno 1 aula multimediale
 3. conformi alla normativa in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 4. conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili; in caso di mancata conformità il soggetto che richiede l'accreditamento è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio:
 - nel territorio comunale in cui è ubicato il locale non conforme;
 - in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo;
 5. attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;
 6. atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
- d) l'apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti alla accoglienza delle persone, per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accreditamento, deve essere garantita per un numero di ore settimanali non inferiore a venti;
- e) disponibilità, in ciascuna unità operativa, di:
1. attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;
 2. collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro e al Sistema informativo lavoro regionale;
- f) indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative:
1. degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale,
 2. della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico;
 3. dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa;
 4. identificativo con logo, attribuito dalla Regione Lazio.

2. I requisiti richiesti al personale adibito all'espletamento dei servizi specialistici, saranno individuati con successivo atto, sentite le parti sociali.

Articolo 6

Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi specialistici

1. Presso la Direzione regionale competente in materia di lavoro è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi specialistici per la garanzia giovani di seguito denominato Elenco regionale.
2. L'iscrizione nell'Elenco regionale, ordinata secondo una progressione alfabetica, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5
3. La Direzione competente, in materia di lavoro, provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale, di cui cura la tenuta, e provvede alle opportune forme di pubblicità dello stesso, in particolare attraverso la pubblicazione sui siti internet della Regione Lazio e delle Province.

Articolo 7

Richiesta e rilascio dell'accredito

1. I soggetti interessati a ottenere l'accredito presentano la domanda, comprensiva della richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale, alla Direzione competente in materia di lavoro.
2. La domanda di cui al precedente comma deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, pubblicato e reso disponibile sul sito internet della Regione Lazio, recante, tra l'altro, l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5. La stessa deve essere corredata dalla documentazione prevista dal medesimo provvedimento, anche mediante l'utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le domande di richiesta di accredito saranno valutate dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro.
4. La Direzione regionale competente in materia di lavoro, entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.
5. In caso di documentazione mancante o incompleta, la Direzione regionale richiede, fissando al riguardo un termine per la trasmissione, le necessarie integrazioni.
6. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza. La richiesta di integrazione documentale sospende il decorso del termine fino al

ricevimento della documentazione. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni comporta l'archiviazione della domanda, comunicata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, la Direzione regionale competente in materia di lavoro dispone, con apposito provvedimento, l'accreditamento e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi specialistici dandone comunicazione al soggetto interessato.

Articolo 8

Durata e revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7 ed ha durata triennale ai sensi dell'articolo 1 comma 4.
2. È fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare alla Direzione regionale competente in materia di lavoro, entro quindici giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento.
3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine di tre anni a pena di decadenza dall'accreditamento, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accreditamento è provvisoriamente prorogato.
4. La Direzione competente in materia di lavoro verifica, in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.
5. Il riscontro di eventuali difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento per i servizi specialistici è comunicato sollecitamente al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.
6. La Direzione regionale competente in materia di lavoro, in base alle verifiche effettuate dispone i provvedimenti conseguenti anche in merito alla eventuale revoca dell'accreditamento.
7. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei tre anni successivi.

Art. 9

Risorse finanziarie e voucher regionale

1. Nell'ambito del programma Garanzia per i Giovani, come meglio specificato dal successivo articolo 10, i costi per l'espletamento dei servizi specialistici di cui al precedente articolo 1, svolti dai soggetti accreditati a norma degli articoli 3, 4 e 5, saranno coperti con la parte a ciò destinata, dei fondi europei

di cui la Regione Lazio sarà beneficiaria in quanto soggetto attuatore del medesimo programma Garanzia per i Giovani.

2. I soggetti beneficiari che accedono al programma Garanzia per i Giovani a norma dell'articolo 10, sono riconosciuti titolari di un *voucher*, i cui importi e la ripartizione per fasce di valore, sono definiti con successivo atto, sentite le parti sociali.
3. La Regione Lazio, eroga gli importi corrispondenti al valore del *voucher* secondo quanto previsto dal successivo articolo 15.

CAPO II

ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI E LE INIZIATIVE DELLA REGIONE LAZIO IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Articolo 10

Definizione dei destinatari e delle opportunità

1. La Regione Lazio nell'ambito del programma Garanzia per i Giovani si impegna a offrire a tutti i soggetti di età compresa fra i 15 e i 24 anni estendibile, in un secondo tempo, così come indicato nella proposta di Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, sino all'età di 29 anni, non impegnati in attività di studio scolastico o universitario, né in corsi di formazione professionale, né in attività di lavoro autonomo o subordinato, che ne facciano richiesta, entro quattro mesi da questa, una delle seguenti opportunità:
 - a) avviamento a un servizio di assistenza intensiva di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, mediante stipulazione di un contratto di prima collocazione di cui all'articolo 14 o di ricollocazione;
 - b) l'inserimento o il reinserimento in un percorso di istruzione per favorire il completamento degli studi;
 - c) avviamento a un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze, in particolare nell'ambito delle specifiche competenze richieste da imprese operanti sul territorio, mediante stipulazione di un contratto di collocazione di cui all'articolo 14;
 - d) accompagnamento in un percorso di avvio di iniziativa imprenditoriale; ;
 - e) avviamento a una esperienza di lavoro temporaneo all'estero anche con il supporto della rete Eures;
 - f) accompagnamento finalizzato ad un'esperienza di lavoro all'estero;
 - g) proposta di iscrizione al servizio civile;
 - h) avviamento a un'esperienza di tirocinio in azienda, ai sensi della DGR 23 luglio 2013, n.199;

i) proposta di inserimento occupazionale attraverso il contratto di apprendistato.

2. La partecipazione al programma Garanzia per i Giovani deve essere esplicitamente offerta a tutti i giovani di cui al comma 1
3. I giovani di cui ai commi 1 e 2, devono registrarsi al programma Garanzia Giovani presso i Centri per l'Impiego o presso il portale Cliclavoro ovvero presso i portali regionali che dialogano con il portale Cliclavoro. L'eventuale rifiuto di partecipazione al programma Garanzia per i Giovani deve essere oggetto di esplicita verbalizzazione da parte dei centri per l'impiego.
4. Il termine di quattro mesi di cui al comma 1 decorre dalla registrazione di cui al comma 3.

Articolo 11

Accesso al sistema dei servizi specialistici

1. I soggetti partecipanti al programma Garanzia per i Giovani devono essere accolti in un centro per l'impiego e assegnati a un operatore il quale è responsabile di tutte le azioni di cui al successivo articolo 12.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente difetti dei requisiti previsti all'articolo 10, il Centro per l'Impiego ne fornisce comunicazione in forma scritta, anche mediante posta elettronica.

Articolo 12

Centri per l'impiego e selezione e offerta delle opportunità

1. I Centri per l'Impiego in seno al sistema dell'offerta di servizi specialistici per il lavoro ai giovani svolgono le seguenti funzioni:
 - a) registrazione dei beneficiari;
 - b) servizi di base informativa;
 - c) assistenza alla compilazione dei curriculum vitae;
 - d) e-learning pre-orientamento scolastico e formativo;
 - e) accoglienza e *profiling* ivi compresi la determinazione del grado di collocabilità del giovane interessato;
 - f) illustrazione dei servizi offerti dai soggetti accreditati a norma dell'articolo 1;
 - g) d) affidamento del giovane al soggetto accreditato, individuato dallo stesso centro per l'Impiego;
 - h) monitoraggio e controllo dei servizi specialistici svolti dal soggetto accreditato in favore del giovane preso in carico;

- i) segnalazione alla Direzione Regionale del Lavoro di circostanze fondate che possano motivare la revoca dell'accREDITAMENTO ad uno dei soggetti di cui all'art. 2;
2. Il Centro per l'Impiego esegue la rilevazione delle caratteristiche e aspirazioni personali e sulla base di esse, nonché delle opportunità disponibili, propone a ciascun partecipante una delle opportunità di cui all'articolo 10.

Articolo 13

Accettazione o rifiuto da parte dell'interessato

1. L'accettazione o il rifiuto da parte del partecipante dei servizi e delle opportunità offertagli dal Centro per l'Impiego a norma dell'articolo 12 sono oggetto di verbalizzazione. Nel caso di rifiuto, il partecipante è invitato a indicarne sinteticamente il motivo. Nel caso di rifiuto giustificato, il Centro per l'Impiego offre al partecipante una ulteriore opportunità tra quelle indicate all'articolo 10.
2. In caso di rifiuto ingiustificato, trova applicazione l'articolo 16.

CAPO III

SPERIMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLOCAZIONE

Articolo 14

Contratto di collocazione

1. La Regione promuove la sperimentazione, di durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio 2014, di un nuovo profilo di servizi dedicati ai giovani di cui all'articolo 10, fondato sulla cooperazione e complementarietà di funzioni tra le strutture pubbliche e le strutture private accreditate, con lo scopo di ridurre al minimo il fenomeno della disoccupazione giovanile e di uscita anticipata dal sistema della formazione e dell'istruzione.
2. Oggetto della sperimentazione è il contratto di collocazione che viene offerto al giovane, di cui all'articolo 10, che aderisce ai servizi specialistici di cui all'articolo 1 e da questi liberamente sottoscritto, quando ne accetta per intero i contenuti.
3. Il contratto di collocazione è stipulato dalla persona interessata con il Centro per l'Impiego e con uno dei soggetti accreditati a norma dell'articolo 2. La persona interessata è libera di scegliere i soggetti tra quelli accreditati. I soggetti accreditati sono invece obbligati a stipulare il contratto con qualsiasi persona beneficiaria del *voucher* regionale di cui al precedente articolo 9, che ne faccia richiesta per il tramite dello stesso Centro per l'Impiego.
4. Il contratto di collocazione prevede:
 - a) l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva svolto dal soggetto accreditato per il reperimento della prima occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro;

- b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca di occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale nell'ambito del servizio di cui al precedente lettera a) necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;
 - c) la disponibilità della persona interessata a considerare l'offerta di un'attività lavorativa, nell'ambito del servizio di cui al precedente lettera a), meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nell'area territoriale in cui la ricerca si svolge;
 - d) l'affidamento della persona interessata a un *tutor* designato dal soggetto, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b) e c). I requisiti del tutor saranno definite con apposito atto sentite le parti sociali;
 - e) l'obbligo per il *tutor* – qualora la persona assistita sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità – di comunicare ai responsabili del centro per l'impiego l'eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b) e c), ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;
 - f) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera e), entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione.
5. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante il *voucher* regionale di cui al precedente articolo 9, di entità commisurata alla difficoltà di collocazione del giovane interessato e alla tipologia dei servizi resi. Pertanto il corrispettivo del *voucher* è articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, a norma dell'articolo 15.

Articolo 15

***Voucher* e condizioni per il suo pagamento**

1. L'entità del *voucher* è determinata in base al grado di occupabilità della persona interessata e alla tipologia dei servizi resi secondo criteri stabiliti da apposito atto.
2. Il soggetto accreditato invia al Centro per l'Impiego una comunicazione, sottoscritta anche dal beneficiario di cui all'articolo 10, con la quale si documenta la tipologia dei servizi resi e il loro effettivo espletamento. Ricevuta tale comunicazione e verificato quanto in essa relazionato, il Centro per l'Impiego provvede a comunicare entro 15 giorni alla Direzione regionale del lavoro, il diritto del soggetto accreditato a ricevere il pagamento del corrispettivo dovuto in relazione ai servizi resi.

Articolo 16

Conseguenze dell'inadempimento del contratto da parte della persona interessata

1. In caso di inadempimento del contratto di collocazione di cui all'articolo 14 con particolare riguardo al comma 4, lettere b) e c), il soggetto beneficiario perde il diritto alla fruizione del *voucher*.